Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

L'autoriciclaggio con criptovalute e servizi di mixing

La qualificazione dei cryptoassets come beni ex art. 810 c.c. e l'offuscamento tramite protocolli Wasabi secondo Cassazione Penale n. 26731/2026

MG Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Penale d'Impresa e Tributario 11 Novembre 2026

Lettura 10 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Penale

ESTREMI PROVVEDIMENTO
sentenza 16 luglio 2026, n. 26731

NORME DI RIFERIMENTO
Codice Civile, art. 810 • Codice Penale, art. 648-bis • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 11

DECISIONE
Rigetta il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

I cryptoassets costituiscono beni suscettibili di formare oggetto di diritti ex art. 810 c.c.; il loro reimpiego in operazioni speculative tramite servizi di mixing integra il delitto di autoriciclaggio, escludendo l'esimente del godimento personale.

Stato della questione e quadro aggiornato al 11 Novembre 2026: L'inquadramento dogmatico delle transazioni su cryptoassets e l'uso di mixer decentralizzati trovano un approdo chiarificatore nella giurisprudenza di legittimità sui presupposti dell'autoriciclaggio e delle cautele reali.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Con la sentenza 16 luglio 2026, n. 26731, la Cassazione Penale consolida lo statuto penalistico dei **cryptoassets**, qualificandoli quali **beni suscettibili di formare oggetto di diritti** ex art. 810 cod. civ. e riconoscendo la configurabilità del **delitto di autoriciclaggio** ex art. 648-ter.1 cod. pen. nelle operazioni speculative condotte mediante **servizi di mixing**. La pronuncia chiarisce che l'offuscamento algoritmico della tracciabilità finanziaria esclude in radice l'operatività della **causa di non punibilità del godimento personale**.

ABSTRACT (ENGLISH)

With judgment no. 26731 of 16 July 2026, the Criminal Cassation clarifies the criminal framework governing cryptoassets, qualifying virtual currencies as economic assets capable of being the object of rights under art. 810 of the Italian Civil Code. The Court establishes that speculative operations channeled through decentralized mixing protocols fulfill the elements of self-laundering under art. 648-ter.1 of the Criminal Code, as algorithmic obfuscation precludes the personal use safe-harbor exemption.

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Qualificazione dei cryptoassets:
Le valute virtuali sono beni smaterializzati ex art. 810 c.c., idonei a costituire la provvista economica di illeciti trasformativi.

02.
Reato presupposto tributario:
Il risparmio d'imposta derivante da sottrazione fraudolenta ex art. 11 d.lgs. 74/2000 costituisce utilità delittuosa reinvestibile.

03.
Offuscamento e mixing:
L'impiego di protocolli Wasabi e conti bounce crea una rottura transazionale che integra il concreto ostacolo alla tracciabilità.

04.
Inapplicabilità dell'esimente:
L'anonimizzazione dei flussi esclude la causa di non punibilità del mero godimento o uso personale ex art. 648-ter.1 co. 5 c.p.

01. COORDINATE DEL CASO E PERIMETRO APPLICATIVO DELLA CAUTELA REALE

La decisione resa dalla **Cassazione Penale, n. 26731/2026**[1] affronta i presupposti della cautela reale patrimoniale a fronte di complesse movimentazioni di valute virtuali originate da condotte evasive. Il sindacato di legittimità si sofferma sull'integrazione del delitto di **autoriciclaggio con criptovalute e servizi di mixing**, delineando i confini tra l'attività trasformativa a fine speculativo e la causa di non punibilità del mero godimento o uso personale. Nel caso di specie, le indagini avevano accertato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione a cospicue plusvalenze da trading su cryptoassets per un imponibile di oltre 580.000 euro, cui aveva fatto seguito la canalizzazione della provvista verso **wallet non custodiali** e la successiva frammentazione su circuiti decentralizzati volta a disperdere la garanzia patrimoniale dell'Erario.

In sede cautelare, il Tribunale del riesame di Foggia aveva confermato il **sequestro preventivo finalizzato alla confisca** diretta e per equivalente ex art. 648-quater cod. pen., ravvisando il *fumus commissi delicti* tanto per i reati tributari presupposti di cui agli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto per la fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. La difesa dell'indagato lamentava l'assenza di un'autonoma condotta dissimulatoria, sostenendo che le criptovalute fossero prive di consistenza materiale e destinate a un mero impiego personale, nonché evidenziando la pretesa coincidenza tra il profitto dell'illecito tributario e quello oggetto del vincolo reale.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ribadendo che il sindacato sui provvedimenti cautelari reali ex art. 325 cod. proc. pen. resta circoscritto alla **sola violazione di legge**, ravvisabile unicamente in presenza di motivazione del tutto omessa o meramente apparente. Ai fini del vincolo preventivo non si richiede la dimostrazione di gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente l'astratta sussumibilità della condotta nella fattispecie incriminatrice sulla scorta di **concreti elementi fattuali**. Nella specie, la pluralità dei passaggi negoziali e l'impiego deliberato di strumenti di anonimizzazione rendono sostenibile l'ipotesi accusatoria di un vero e proprio **illecito trasformativo**.

02. LA QUALIFICAZIONE DEI CRYPTOASSETS COME BENI E LA GENESI DEL PROFITTO TRIBUTARIO

2.1 — La natura giuridica delle valute virtuali tra res in commercium e nozione civilistica ex art.

810 c.c.

Il primo snodo teorico affrontato dal collegio di legittimità riguarda la **qualificazione giuridica delle criptovalute** nell'ordinamento penale ed economico. La dottrina e la prassi applicativa hanno a lungo oscillato tra ricostruzioni eterogenee, animate dal tentativo di assimilare i token digitali a nozioni consolidate. La Cassazione Penale [1] esclude fermamente che le valute virtuali possano essere equiparate alla **moneta legale avente corso forzoso**, difettando dell'autorità statuale di emissione e delle prerogative di unità di conto e riserva stabile di valore. Parimenti, non risulta predicabile l'assimilazione tout court agli **strumenti finanziari tipizzati** di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, configurandosi una categoria a numero chiuso non estensibile in via analogica.

La collocazione sistematica dei cryptoassets viene dunque individuata nella **nozione civilistica di bene**. Ai sensi dell'art. 810 c.c., *«Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.»*: la Corte valorizza la constatazione empirica per cui la valuta virtuale costituisce una **res in commercium**, prodotta, negoziata e monetizzata sul mercato poiché gli operatori sono disposti a cedere utilità reali per acquisirne la titolarità. Si tratta di un bene smaterializzato ed esistente digitalmente su registro distribuito, suscettibile di formare oggetto di relazioni giuridiche patrimoniali e di appropriazione.

Tale impostazione riceve un solido puntello nella cornice regolatoria eurounitaria dettata dal Regolamento UE 2023/1114 (MICAR), recepito nell'ordinamento interno tramite l'inserimento dell'art. 1, comma 2, lett. m-bis) nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Riconoscere ai cryptoassets lo statuto di **bene suscettibile di diritti** consente di ravvisare in essi l'oggetto materiale delle condotte di sostituzione o trasferimento tipizzate dall'art. 648-bis c.p. e riprese dall'art. 648-ter.1 cod. pen., superando ogni eccezione di tipicità sul carattere immateriale delle risorse.

2.2 — La formazione della provvista delittuosa dal delitto di sottrazione fraudolenta ex art. 11 d.lgs. 74/2000

Definita la natura patrimoniale dei cryptoassets, l'indagine si sposta sulla genesi della provvista illecita. Un consolidato indirizzo giurisprudenziale riconosce che il **risparmio di spesa** derivante dalla sottrazione al debito tributario costituisce un'utilità economicamente apprezzabile proveniente da delitto, idonea a fungere da presupposto materiale per la fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. La difesa aveva censurato la configurabilità del reato presupposto di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, eccependo l'insussistenza di una procedura di riscossione coattiva in atto al momento della movimentazione dei fondi.

La formulazione della norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al debito erariale, *«aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva»*. La Corte di cassazione riafferma che il delitto si perfeziona quale **reato di pericolo concreto**: non occorre che l'Amministrazione finanziaria abbia già formalizzato l'accertamento o incardinato l'esecuzione forzata. Come già approfondito in tema di sottrazione fraudolenta di imposte e presupposti del sequestro preventivo, rileva esclusivamente l'idoneità *ex ante* degli stratagemmi a depotenziare le garanzie patrimoniali del debitore.

Nel caso esaminato, la deliberata canalizzazione dei profitti verso wallet non identificabili, in costanza di una verifica tributaria già avviata, realizza pienamente il compimento di **atti fraudolenti**. Tali risorse, una volta sottratte alle pretese erariali, non si sono disperse ma sono confluite in un **illecito trasformativo** ulteriore, caratterizzato dall'autonomizzazione economica della provvista e dalla sua re-immissione in circuiti ad alto rendimento.

03. L'INTEGRAZIONE DEL DELITTO DI AUTORICICLAGGIO CON CRIPTOVALUTE E SERVIZI DI MIXING

3.1 — I protocolli di mixing e l'ostacolo concreto alla tracciabilità della contaminazione finanziaria

Il perno della valutazione di tipicità nell'art. 648-ter.1 cod. pen. risiede nell'idoneità della condotta a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Nel settore degli asset virtuali, tale requisito assume una connotazione marcatamente tecnologica. La Suprema Corte [1] evidenzia come i **servizi di mixing** costituiscano un'evoluzione dei meccanismi di scambio decentralizzati, specificamente strutturati per creare una frattura nella sequenza contabile del registro distribuito e occultare la titolarità dei valori digitali.

L'architettura operativa impiega wallet evoluti che convogliano i versamenti su appositi **conti di ingresso** per poi disperderli attraverso una sequenza di **conti bounce** e indirizzi intermedi. I fondi provenienti da una pluralità di utenti vengono aggregati in un unico fondo comune, il cosiddetto *conto pool*, dal quale partono successive transazioni frazionate verso i **conti di uscita**. Questo meccanismo spezza la correlazione biunivoca tra le somme depositate e quelle prelevate, vanificando la cosiddetta *taint analysis*, ossia l'analisi forense della contaminazione finanziaria volta a tracciare la genesi illecita del gettito.

> *La schermatura mediante protocolli di mixing recide la continuità informativa della blockchain, trasformando l'impiego speculativo di cryptoassets in una deliberata manovra di dissimulazione non scriminabile dal godimento personale.*

Sotto il profilo dogmatico, la pronuncia ribadisce che l'ostacolo alla tracciabilità deve essere apprezzato con **giudizio prognostico ex ante**. La configurabilità dell'**autoriciclaggio con criptovalute e servizi di mixing** prescinde dalla circostanza che l'operazione possa essere successivamente decifrata o ricostruita dagli inquirenti mediante complesse verifiche informatiche. È sufficiente che la condotta sia dotata di **oggettiva capacità dissimulatoria**, realizzando una condizione di opacità che precluda un'immediata individuazione dell'origine delittuosa delle risorse immesse nei circuiti speculativi.

3.2 — I limiti applicativi della causa di non punibilità del godimento o uso personale

Uno dei motivi centrali di doglianza difensiva investe l'operatività della **causa di non punibilità** contemplata dall'art. 648-ter.1, quinto comma, cod. pen. La difesa prospettava che la detenzione delle criptovalute e il loro mantenimento nella disponibilità del ricorrente integrassero un mero godimento personale, inidoneo a giustificare la contestazione di autoriciclaggio. L'argomento difensivo non persuade e viene disatteso dalla Suprema Corte, la quale ribadisce che la clausola di salvaguardia postula l'assenza di qualsiasi condotta trasformativa o dissimulatoria.

Sul perimetro dell'esimente si registra la piena convergenza con quanto statuito dalla **Cassazione Penale, n. 16329/2026** [2]. In tale arresto, relativo alla reimmissione di carburante di provenienza delittuosa nel circuito aziendale di una società di trasporti, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'esimente opera esclusivamente quando il reo utilizzi i proventi in via diretta e statica per bisogni strettamente personali, senza compiere su di essi alcuna operazione idonea a ostacolare l'individuazione della loro origine criminosa. Al contrario, la commistione dei beni con il patrimonio di soggetti terzi o la loro manipolazione ne esclude in radice la portata scriminante.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Penale n. 26731/2026	Conforme	L'impiego di criptovalute in circuiti speculativi e mixer esclude l'esimente del godimento personale.
Cassazione Penale n. 16329/2026	Conforme	La clausola di non punibilità esige la fruizione diretta senza manovre ostative o commistioni societarie.
Cassazione Penale n. 20457/2026	Evolutivo	Il vincolo cautelare su wallet esige motivazione rigorosa sulla finalità probatoria e sul fumus.

L'operatività del **distinguishing** consente di tracciare con nitidezza i confini applicativi: la scriminante trova legittima applicazione nell'ipotesi in cui l'agente impieghi le somme illecite per l'acquisto di beni di consumo destinati all'uso familiare senza frapporre schermi, ma **non trova applicazione** a fronte di condotte caratterizzate da un dinamismo trasformativo. L'acquisto di monete virtuali su exchange esteri e il loro instradamento su mixer decentralizzati concretizzano un **impiego economico-finanziario a fini speculativi** che preclude categoricamente il godimento personale.

3.3 — Quando scatta la tutela cautelare e quali sono gli oneri probatori per il difensore

Il sequestro preventivo per autoriciclaggio scatta quando la pubblica accusa dimostra, con elementi concreti anche a carattere indiziario, l'avvenuta canalizzazione di provviste illecite verso strumenti di occultamento o attività speculative, mentre incombe sul difensore l'**onere probatorio** di documentare la statica detenzione del wallet o la mera fruizione personale dei fondi.

La tenuta della misura cautelare reale impone una rigorosa perimetrazione probatoria, come evidenziato dalla **Cassazione Penale, n. 20457/2026**[3]. In quel giudizio, relativo al vincolo su un portafoglio di moneta elettronica nell'ambito di presunte condotte illecite sul web, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza del riesame per motivazione apparente, rilevando il difetto di un'adeguata giustificazione in ordine al nesso di pertinenzialità e all'effettiva finalità del vincolo. A differenza delle ipotesi in cui emergano protocolli di offuscamento, il mero transito di flussi finanziari non consente di presumere automaticamente l'intento simulatorio.

Sul piano delle **strategie difensive in giudizio**, il difensore che impugna il sequestro in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. è chiamato a censurare la radicale carenza argomentativa del provvedimento genetico, qualora il giudice abbia acriticamente recepito le risultanze della polizia tributaria senza un vaglio autonomo. Come già evidenziato in sede di analisi della truffa contrattuale e autoriciclaggio su piattaforme online, la linea difensiva deve far leva sulle risultanze oggettive della blockchain: provare la trasparenza degli indirizzi pubblici di destinazione e l'assenza di servizi di mixing neutralizza il *fumus* dell'illecito trasformativo.

04. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE SISTEMATICHE SUL CONTRASTO AL CYBERLAUNDERING

La pronuncia in rassegna segna un approdo di notevole caratura nell'evoluzione del diritto penale dell'economia digitale, saldando categorie civilistiche e istanze repressive. L'ancoraggio sistematico dei cryptoassets alla nozione di bene ex art.

810 c.c. supera i dubbi interpretativi legati alla natura immateriale degli asset digitali, conferendo una veste tipica e definita all'oggetto materiale delle condotte traspositive. La Corte chiarisce che la transizione verso la finanza decentralizzata non genera zone franche di impunità per i proventi da evasione fiscale.

Sul versante delle condotte tipiche, l'integrazione del delitto di **autoriciclaggio con criptovalute e servizi di mixing** trova un solido criterio di imputazione oggettiva nella volontaria interruzione della catena informativa delle transazioni. L'utilizzo di protocolli volti a spezzare la tracciabilità tra indirizzi di provenienza e destinazione finali impedisce di qualificare l'operazione come mero esercizio della facoltà di godimento personale. La manipolazione tecnica assurge a manovra intrinsecamente fraudolenta, preordinata a occultare la ricchezza sottratta alle ragioni del Fisco.

Ne discende un monito inequivoco per il contenzioso tributario e societario: l'investimento speculativo in cryptoattività non costituisce un riparo rispetto alle cautele reali ablative. La legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca risponde all'esigenza di neutralizzare il reimpiego di capitali illeciti, esigendo al contempo un apparato motivazionale puntuale che distingua l'effettiva alterazione dei flussi dalla mera detenzione tecnologica dei supporti informatici.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice Civile, art. 810
— Nozione civilistica di beni quali cose che possono formare oggetto di diritti.

Codice Penale, art. 648-bis
— Delitto di riciclaggio e nozione di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 11
— Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte quale reato presupposto.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, sentenza 16 luglio 2026, n. 26731**
— Esito: rigetta il ricorso. Punto: l'impiego di criptovalute in operazioni speculative mediante servizi di mixing integra il delitto di autoriciclaggio, configurandosi i cryptoassets quali beni ex art. 810 c.c. ed esulando la schermatura dall'esimente del godimento personale.

2. **Cassazione Penale, sentenza 6 maggio 2026, n. 16329**
— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: la causa di non punibilità del godimento o uso personale ex art. 648-ter.1, comma 5, c.p. opera solo a fronte di utilizzo diretto privo di manovre dissimulatorie o commistioni con circuiti economici terzi.

3. **Cassazione Penale, sentenza 3 giugno 2026, n. 20457**

— Esito: annulla in parte l'ordinanza con rinvio e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Punto: il sequestro probatorio di un wallet di criptovalute esige una motivazione rigorosa ed effettiva sulla pertinenza al reato e sulla sussistenza del fumus commissi delicti.

MG

Redazione di Metodo Giuridico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.